associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

NORME DI BIOSICUREZZA PER IL TRASPORTO DEI SUINI – CIRCOLARE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Una circolare della Regione Lombardia del 9 novembre scorso ha invitato i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle ALS lombarde a svolgere una verifica presso gli allevamenti, i macelli e le stazioni di disinfezione autorizzate, circa l'esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi che trasportano gli animali.

La circolare ha ricordato che la Legge della Regione Lombardia 39/2009 stabilisce che:

- Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento;
- Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell'allevamento o macello presso cui è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate;
- A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare in duplice copia l'apposita dichiarazione di cui all'allegato IX dell'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 e conservarne copia per un anno.

Inoltre, ha richiamato l'importanza delle seguenti norme di biosicurezza finalizzate a limitare la diffusione delle malattie:

- Divieto di carichi multipli, a meno che sia garantito il carico degli animali senza che l'automezzo entri in allevamento;
- Carico delle carcasse senza che l'automezzo entri in allevamento;
- Dotazione di calzari monouso anche per i trasportatori qualora avessero accesso diretto in allevamento.

Il documento è consultabile cliccando sul seguente link:

http://www.anas.it/documenti/BiosicurezzatrasportosuiniRegioneLombardia.pdf